

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

- 1.1 Per iniziativa di A.C. Milan S.p.A. (di seguito "Fondatore Costituente"), è costituita una Fondazione di diritto privato denominata: "Fondazione Milan - ETS" (di seguito solo "Fondazione").
- 1.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice Terzo Settore, in breve anche "CTS"), la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore (in breve ETS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione della medesima rivolta al pubblico.
- 1.3 L'uso della locuzione "Milan", è consentito a titolo gratuito a tempo indeterminato, salva revoca con preavviso di un anno, da parte di A.C. Milan S.p.A. alla Fondazione. La detta Locuzione potrà peraltro essere utilizzata dalla Fondazione esclusivamente per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, come specificate nel presente Statuto agli articoli 3.4 e 3.5., comunque esclusa ogni attività di carattere commerciale. La Fondazione dovrà tuttavia di volta in volta comunicare per iscritto ad A.C. Milan S.p.A. l'attività, il servizio, la prestazione, l'iniziativa cui intendesse associare la Locuzione, onde ottenere da A.C. Milan S.p.A. vincolante e discrezionale approvazione scritta, che sarà peraltro negata solo se l'uso della Locuzione da parte della Fondazione fosse idoneo ad arrecare pregiudizio a A.C. Milan S.p.A. con riguardo alle sue attività d'impresa.

Articolo 2

Sede e Durata

- 2.1 La Fondazione ha sede in Milano.
- 2.2 La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici e delegazioni, onde svolgere attività accessorie e strumentali alle proprie finalità.
- 2.3 La Fondazione ha durata indeterminata.

Articolo 3

Scopo

- 3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera sia in Italia sia all'estero.
- 3.2 La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice Terzo Settore:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale, con finalità educative al fine del soddisfacimento dei bisogni primari e la piena realizzazione dei diritti fondamentali della persona;
 - b) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche al fine della diffusione della cultura e della pratica dell'attività sportiva quale strumento finalizzato al benessere psico-fisico, all'integrazione sociale ed al miglioramento della qualità della vita di coloro che si trovino in situazioni di svantaggio;
 - c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di danaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS;

d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, in chiave di finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale, della beneficenza, dell'istruzione, della formazione e dello sport dilettantistico;

e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, in chiave di finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale, della beneficenza, dell'istruzione, della formazione e dello sport dilettantistico;

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del razzismo e al contrasto della povertà educativa, in chiave di finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale, della beneficenza, dell'istruzione, della formazione e dello sport dilettantistico;

Tali attività sono rivolte a sostenere la persona nel suo itinerario formativo, di presenza e di espressione nella società, attraverso la diffusione della cultura e delle pratiche dello sport, lo sviluppo di forme di integrazione sociale, la cura ed il recupero di coloro che si trovino in particolare stato di bisogno.

3.3 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, senza limitazioni se non quella del successivo articolo 3.6 e quelle stabilite dalla normativa vigente, direttamente o indirettamente svolgere ogni attività strumentale alla realizzazione degli stessi, ivi comprese, a titolo esemplificativo:

a) la promozione e il sostegno ad attività sportive dilettantistiche, quali momenti socialmente formativi e di sana conservazione psico-fisica, da realizzarsi sia mediante l'organizzazione di iniziative di carattere sportivo, competitive e non, sia sostenendo l'attività sportiva stessa con la messa a disposizione di impianti ed attrezzature idonee;

b) l'elaborazione, promozione e realizzazione di progetti di

solidarietà e beneficenza, di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del Codice Terzo Settore) e di assistenza sociale con particolare riferimento alle iniziative intese a favorire l'integrazione sociale dei giovani e ad aiutare i bambini e i giovani che si trovino in situazioni di povertà o miseria, in condizioni di abbandono e comunque bisognosi;

- c) l'ideazione, promozione e sostegno di iniziative e progetti atti a supportare i giovani, in condizione di svantaggio, nel loro itinerario educativo e formativo - professionale;
- d) l'organizzazione, promozione e partecipazione ad iniziative finalizzate alla realizzazione, promozione e sostegno di programmi di aiuto umanitario con particolare riferimento ai Paesi in via di sviluppo, anche in collaborazione con le popolazioni interessate;
- e) la costituzione e il mantenimento di rapporti di costante collaborazione con le istituzioni, le organizzazioni e le autorità nazionali e internazionali interessate alla cooperazione in favore dei Paesi in via di sviluppo;
- f) la realizzazione e il sostegno di iniziative rivolte a favorire ospitalità ed assistenza ai giovani che si trovano in particolare stato di bisogno;
- g) l'erogazione di borse di studio per studenti e ricercatori universitari, italiani e stranieri (Risoluzione 186/E del 17.7.2009), nonché l'erogazione di contributi, premi, sovvenzioni e l'organizzazione di manifestazioni preordinate al loro conseguimento;
- h) la raccolta di informazioni, l'elaborazione di relazioni, la promozione ed organizzazione di ricerche, studi, pubblicazioni, libri bianchi, seminari, dibattiti e convegni di interesse nazionale ed internazionale, con lo scopo di informare e rendere pubblici i risultati delle attività svolte ai sensi dell'art. 5 del Codice Terzo Settore;
- i) la redazione, l'edizione e la distribuzione di periodici, esclusa la stampa di quotidiani, libri, testi, dispense e qualsiasi altro

strumento editoriale.

3.5 La Fondazione potrà, inoltre, svolgere in via strumentale al raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto, ogni operazione ritenuta utile o necessaria ed in particolare:

- a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
- b) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate;
- c) costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe, o comunque connesse, a quelle della Fondazione;
- d) promuovere o concorrere alla costituzione sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei fini istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- e) ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici, territoriali e non, e privati;
- f) svolgere ogni tipo di operazione mobiliare ed immobiliare in Italia e all'estero;
- g) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali e di quelli strumentali sopra indicati, sia direttamente, sia per il tramite di comitati o altri enti all'uopo promossi e sovvenzionati dalla Fondazione, anche in collaborazione con altri enti, pubblici e privati.

3.6 La Fondazione non potrà in ogni caso compiere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Codice Terzo Settore.

Articolo 4

Patrimonio

- 4.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie nell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui sopra ed è costituito dalla dotazione iniziale così come indicata nell'atto costitutivo. Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei Membri della Fondazione, da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.
- 4.2 Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio.
- 4.3 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie.
- 4.4 Ai sensi dell'art. 8 del Codice Terzo Settore è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.
- 4.5 La Fondazione è soggetta ad un limite minimo del proprio patrimonio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 Codice Terzo Settore ("Patrimonio Minimo"), stabilito in euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero). Con modifica del presente statuto, il Patrimonio Minimo può essere aumentato ad un importo superiore, con conseguente obbligo di ulteriori apporti in denaro e/o in beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, a carico dei Fondatori o dei Sostenitori Partecipanti o comunque di terzi con espresso vincolo di imputazione al Patrimonio Minimo.
- 4.6 Qualora risultasse che il Patrimonio Minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite – ossia qualora risultasse che il patrimonio della Fondazione, al netto dei debiti, fosse inferiore ai due terzi del Patrimonio Minimo – l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza

indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente, ai sensi dell'art. 22, comma 5, Codice Terzo Settore. Agli apporti in denaro o in natura necessari per la ricostituzione del Patrimonio Minimo si applicano le medesime regole stabilite dalla legge per gli apporti in sede di costituzione della Fondazione.

Articolo 5

Membri della Fondazione

5.1 “Membri della Fondazione” sono:

- “ Il Fondatore Costituente;
- “ I Fondatori Partecipanti.

Articolo 6

Fondatori Partecipanti

6.1 Può divenire Fondatore Partecipante ogni soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale condivida lo scopo della Fondazione così come indicato nello Statuto, e venga cooptato con il voto favorevole di almeno i due terzi del Collegio dei Fondatori Partecipanti alle condizioni che seguono:

- venga presentato da uno dei Membri della Fondazione;
- concorra al patrimonio della Fondazione, con apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica del valore non inferiore al 3% del patrimonio netto della Fondazione risultante dall'ultimo bilancio e comunque non inferiore ad Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero).

6.2 Il Fondatore Costituente può conferire la qualifica di Fondatore Partecipante, anche senza alcun versamento di contributi, a persone ritenute particolarmente meritevoli per la loro attività presente o

passata, con particolare riferimento a dipendenti, giocatori, allenatori e tifosi di A.C. Milan.

- 6.3 I Fondatori Partecipanti sono tenuti all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
- 6.4 La qualifica di Fondatore Partecipante ha durata di un anno a decorrere dalla data di nomina e può essere rinnovata con le modalità previste agli articoli 6.1 e 6.2.

Articolo 7

Esclusione e recesso dei Fondatori Partecipanti

- 7.1 Il Collegio dei Fondatori Partecipanti delibera, con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti e l'approvazione del Fondatore Costituente l'esclusione dei Fondatori Partecipanti, per grave motivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto; morosità; inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto; condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione; comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione.
- 7.2 Nel caso di enti e di persone giuridiche, l'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. La ricorrenza di alcuno di tali eventi viene accertata dal Presidente o dal Collegio dei Fondatori Partecipanti.
- 7.3 I Fondatori Partecipanti possono, con almeno tre mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte fino al termine dell'anno in cui avviene la rinuncia.
- 7.4 Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere i

contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

Articolo 8

Organi della Fondazione

8.1 Sono organi della Fondazione:

- “ il Collegio dei Fondatori Partecipanti;
 - “ il Consiglio di Amministrazione;
 - “ il Comitato Esecutivo, ove costituito;
 - “ il Presidente;
- il o i Vice Presidente/i;
- “ il Segretario Generale;
 - “ L’Organo di Controllo;
 - “ l’ International Advisory Board, ove costituito.

8.2 Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatta eccezione per l’Organo di Controllo e per la revisione legale dei conti, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute nell’espletamento dei vari incarichi, purché regolarmente documentate ed in ogni caso in conformità del disposto di cui all’art. 8, comma 3, del Codice Terzo Settore.

Articolo 9

Collegio dei Fondatori Partecipanti

9.1 Qualora siano ammessi Fondatori Partecipanti ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto, è istituito il Collegio dei Fondatori Partecipanti, costituito da tutti i Fondatori Partecipanti.

9.2 Il Collegio dei Fondatori Partecipanti, oltre a quelli previsti espressamente dal presente Statuto, ha i seguenti compiti:

- a) formula pareri consultivi e proposte al Consiglio di Amministrazione sulle eventuali modifiche al presente Statuto;
- b) attribuisce a terzi la qualità di Fondatore Partecipante.

Articolo 10

Convocazione e quorum delle adunanze del Collegio dei Fondatori

Partecipanti

- 10.1 Il Collegio dei Fondatori Partecipanti si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del Presidente della Fondazione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Esso è presieduto dal Presidente della Fondazione, che provvede altresì alla sua convocazione con avviso scritto spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione inviato con almeno sei giorni di preavviso rispetto alla data fissata per la riunione, ovvero, in caso di urgenza, con almeno tre giorni di preavviso.
- 10.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione. L'intervento può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente del Collegio. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.
- 10.2 L'adunanza del Collegio è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei Fondatori Partecipanti, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.
- 10.3 Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto. Ciascun membro ha diritto ad un voto.
- 10.4 Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro. A ciascun partecipante non possono essere conferite più di due

deleghe.

- 10.5 Gli enti, con o senza personalità giuridica, che rivestano la qualità di Fondatori Partecipanti, intervengono alle adunanze a mezzo del loro legale rappresentante o della persona dallo stesso designata.
- 10.6 L'adunanza è presieduta dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.
- 10.7 Il Presidente illustra al Collegio dei Fondatori Partecipanti l'andamento delle attività della Fondazione e i programmi di future iniziative.
- 10.8 Il Collegio dei Fondatori Partecipanti può formulare proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione.
- 10.9 Delle adunanze del Collegio dei Fondatori Partecipanti è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Collegio medesimo e dal segretario dell'adunanza eventualmente nominato e trascritto nell'apposito libro tenuto ai sensi dell'art. 8 del Codice Terzo Settore.

Articolo 11

Consiglio di Amministrazione

- 11.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che può essere composto da tre a diciannove membri, ivi compreso il Presidente.
- 11.2 I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Fondatore Costituente, il quale ne determina anche il numero dei componenti.
- 11.3 I membri del Consiglio durano in carica per il periodo stabilito dal Fondatore Costituente in sede di nomina e, comunque, per un periodo non superiore a tre esercizi, salva la facoltà del Fondatore Costituente di revocarli in qualsiasi momento ovvero salvo dimissioni; i membri del Consiglio possono essere riconfermati.
- 11.4 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal

Consiglio stesso.

- 11.5 Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio il Presidente, o in mancanza, il Vice Presidente o, in caso di più Vice Presidenti, il più diligente tra loro, ne promuove la sostituzione da parte del Fondatore Costituente, il quale dovrà provvedervi entro i trenta giorni successivi. Il Consigliere così nominato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.
- 11.6 Qualora il Fondatore Costituente non provveda alla sostituzione o non comunichi al Consiglio di voler ridurre il numero dei componenti il medesimo entro il termine indicato, la sostituzione avverrà per cooptazione, da parte del Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino all'eventuale successiva designazione da parte del soggetto legittimato, del sostituto del/i Consigliere/i cessato/i dalla carica.
- 11.7 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
- 11.8 In particolare, in via esemplificativa, il Consiglio, oltre a quanto stabilito espressamente dal presente Statuto:
 - a. formula e definisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, predispone ed esegue i programmi;
 - b. nomina tra i propri membri uno o più Vice Presidenti;
 - c. procede alla modifica del presente Statuto, ad eccezione dello scopo assegnato dal Fondatore Costituente e della destinazione a tale scopo di tutto il patrimonio inizialmente conferito;
 - d. redige e approva il bilancio preventivo e consuntivo, nonché il bilancio sociale, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
 - e. delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
 - f. decide sull'amministrazione e sulla messa a reddito del

patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
g. delibera lo scioglimento della Fondazione.

- 11.9 Il Consiglio può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di consulenti.
- 11.10 Il Consiglio può altresì delegare singoli atti di ordinaria amministrazione al Presidente, al/ai Vice Presidente/i, a singoli Consiglieri, con facoltà di subdelega, nonché costituire, per lo svolgimento di peculiari attività, un Comitato Esecutivo, nonché altri comitati e commissioni, stabilendone la composizione e disciplinandone le funzioni anche mediante appositi Regolamenti.

Articolo 12

Convocazione e quorum delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

- 12.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa od a richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno sette giorni di preavviso.
- 12.2 In caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità, con almeno ventiquattro ore di preavviso.
- 12.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.
- 12.4 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per approvare il bilancio preventivo e consuntivo.

Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Nell'avviso di convocazione può essere

stabilito che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

- 12.5 Per la regolare costituzione del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 12.6 Le delibere concernenti la modifica dello Statuto e lo scioglimento della Fondazione sono adottate con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e con l'assenso del Fondatore Costituente.
- 12.7 Salvo ove diversamente disposto dalla legge, le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con strumenti telematici della relativa verbalizzazione.
- 12.8 Le delibere constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato e trascritto nell'apposito libro tenuto ai sensi dell'art. 15 del Codice Terzo Settore.

Articolo 13

Comitato Esecutivo

- 13.1 Il Comitato Esecutivo, qualora il Consiglio di Amministrazione eserciti la facoltà di delega prevista dall'articolo 11.10, è composto dal Presidente – o per sua delega, dal/i Vice Presidente/i – e da due a sei Consiglieri, designati dal Consiglio stesso.
- 13.2 Il Comitato Esecutivo esercita le attribuzioni conferite dal Consiglio di Amministrazione.
- 13.3 Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma una volta al mese e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno. Gli avvisi di convocazione sono inviati con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne garantisca la ricezione, almeno ventiquattro ore prima della riunione e contengono l'indicazione degli argomenti da trattare, in analogia a quanto previsto per le riunioni del Consiglio di

Amministrazione.

- 13.4 Le delibere possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con strumenti telematici della relativa verbalizzazione. Le delibere vengono riportate sul libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Presidente

- 14.1 Il Presidente della Fondazione è designato per la prima volta nell'atto costitutivo; successivamente è nominato dal Fondatore Costituente.
- 14.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Collegio dei Fondatori Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, ove costituito, e cura l'esecuzione degli atti deliberati. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri lui delegati.
- 14.3 Il Presidente, vigila sul buon andamento della gestione amministrativa e garantisce l'osservanza delle regole contenute nello Statuto.
- 14.4 Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione appositamente convocato dal Presidente entro trenta giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.
- 14.5 Il Presidente, oltre agli altri poteri espressamente attribuitigli dal presente Statuto, cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.
- 14.6 Il Presidente può delegare singoli compiti al/ai Vice Presidente/i o ad altri Consiglieri.

Articolo 15

Vice Presidente/i

- 15.1 Il/i Vice Presidente/i è/sono nominato/i dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri ai sensi dell'articolo 11.8, lettera b).
- 15.2 Il/i Vice Presidente/i sostituisce/sostituiscono il Presidente della Fondazione in caso di assenza o di impedimento ed esercita/no le funzioni a lui/loro delegate dal Presidente.
- 15.3 Di fronte a terzi, la firma del/i Vice Presidente/i basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 16

Segretario Generale

- 16.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale, scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione medesimo. In tale ultimo caso il Segretario Generale può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
- 16.2 Nella delibera di nomina viene indicato il compenso per l'attività esercitata dal Segretario Generale, tenuto conto del disposto di cui all'art. 8 del Codice Terzo Settore.
- 16.3 Il Segretario Generale cessa dalla carica unitamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, salvo revoca per gravi motivi da parte del Consiglio stesso, e può essere riconfermato.
- 16.4 Il Segretario Generale:
 - a) dirige e coordina nel quadro dei programmi approvati e con il vincolo di bilancio l'attività della Fondazione e le attività ad essa strumentali;
 - b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, ove costituito, e del

Collegio dei Fondatori Partecipanti;

- c) cura la gestione amministrativa ed economico-contabile;
- d) è responsabile del personale;
- e) provvede, in conformità agli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo, all'assunzione del personale e a tutti i provvedimenti relativi ad esso;
- f) sovrintende alla realizzazione del programma annuale di attività;
- g) propone al Consiglio di Amministrazione gli eventuali regolamenti di funzionamento;
- h) propone al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo gli incarichi di consulenza esterna;
- i) propone al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo i budget per le attività e gli schemi di convenzione per le collaborazioni esterne;
- j) esercita tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Organo di controllo e revisione legale dei conti

- 17.1 La funzione di organo di controllo prevista dall'art. 30 del Codice Terzo Settore è svolta da un Organo di Controllo composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dal Fondatore Costituente il quale provvede alla loro nomina.
- 17.2 I membri del Collegio durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.
- 17.3 L' Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile e sul suo concreto funzionamento. Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le garanzie e le modalità previste in tema di Consiglio di Amministrazione. L'Organo di Controllo esercita inoltre il controllo contabile salvo che lo stesso sia attribuito, per scelta del Fondatore Costituente o nei casi previsti dalla legge, ad un revisore oppure ad una società di revisione.

- 17.4 In caso di inerzia del Fondatore Costituente, la nomina dell'Organo di Controllo e – nei casi previsti dalla legge – del revisore legale è affidata al Collegio dei Fondatori Partecipanti.

Articolo 18

International Advisory Board

- 18.1 L'International Advisory Board è organo facoltativo della Fondazione, composto da due a dieci membri. I suoi componenti, scelti tra eminenti personalità italiane e straniere nel campo dello sport, della cultura, dello spettacolo e delle attività della Fondazione di cui all'articolo 3, sono nominati dal Collegio dei Fondatori Partecipanti su proposta del Consiglio di Amministrazione e restano in carica per tre anni, con possibilità di rinnovo.
- 18.2 L'International Advisory Board è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione al quale trasmette i propri pareri ed ha facoltà di presentare, con autonoma iniziativa, proposte, progetti, iniziative agli organi della Fondazione.

Articolo 19

Presidente Onorario

- 19.1 Il Consiglio di Amministrazione può, all'unanimità, nominare un Presidente Onorario da scegliersi tra personalità di rilievo che si siano distinte per la loro posizione verso il sostegno o la difesa di principi comuni a quelli della Fondazione.
- 19.2 Il Presidente Onorario rimane in carica per il periodo stabilito nella delibera di nomina.
- 19.3 Il Presidente Onorario non è un organo della Fondazione.

- 19.4 La carica di Presidente Onorario è gratuita, se non diversamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica. Il Presidente Onorario può partecipare, ancorché senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Fondatori Partecipanti.

Articolo 20

Esercizio Finanziario

- 20.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
- 20.2 Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione, e dall'articolo 14 del Codice Terzo Settore.
- 20.3 Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo dell'esercizio in corso ed il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale predisposta dal Consiglio di Amministrazione e dalla Relazione dell'Organo di controllo e revisione legale dei conti, almeno quindici giorni prima della data fissata per il Consiglio di Amministrazione che deve discuterli.
- 20.4 Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva altresì il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice Terzo Settore.
- 20.5 È vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, né direttamente, né indirettamente, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione, una volta coperte le eventuali perdite pregresse sino alla ricostituzione del Patrimonio Minimo, sono imputati a riserve di patrimonio netto indisponibili.

Articolo 21

Scioglimento

- 21.1 La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Codice Civile.
- 21.2 In caso di estinzione o scioglimento, successivamente alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio, di cui all'art. 45, comma I, del Codice Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.
- 21.3 In ogni caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che potranno essere scelti fra i suoi membri.

Articolo 22

Clausola Arbitrale

- 22.1 Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri. Gli Arbitri sono nominati uno da ciascuna parte. Il secondo Arbitro deve essere nominato entro trenta giorni dalla nomina del primo. Il terzo Arbitro, con funzione di Presidente, viene scelto congiuntamente dai due arbitri così designati entro trenta giorni, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.
- 22.2 Gli Arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità e il loro giudizio sarà inappellabile.
- 22.3 La sede dell'arbitrato sarà Milano.

Articolo 23

Norme Applicabili

- 23.1 Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate

le disposizioni del Codice Civile, le disposizioni di attuazione del medesimo e le altre disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del Codice Terzo Settore.

Firmato Susanna Schneider

REGISTRAZIONE

☐	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
☒	Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data 04/11/2025 al n. 113209 serie 1T con versamento di € 245,00.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

☐	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
☐	In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
☐	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
☒	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

☐	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Settimo Milanese, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
☒	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. dell'allegato "C" dell'atto in data 29 ottobre 2025 n. 3794/1950 di repertorio Susanna Schneider. Settimo Milanese, data apposta in calce